

AVVISO PUBBLICO

**PIANO STRATEGICO DELLA PAC E COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL
PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 2021/2115 del 2 dicembre 2021

Intervento SRG 06Leader – Attuazione delle strategie di sviluppo locale

**AZIONE: DU_SRD14A – Az. a) Investimenti produttivi non
agricoli in aree rurali – ATTIVITÀ COMMERCIALI E TURISTICHE**

COMPLEMENTO DI ATTUAZIONE ANNUALE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (CoDAL)

Anno 2025

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato n.123 del 28/04/2026

Data di pubblicazione dell'Avviso: **4 maggio 2026**

Termine per la presentazione delle domande di sostegno: **6 Novembre 2026 – ore 13,00**

Sommario

1. Premessa
 - 1.1 Obiettivi dell'intervento/azione
 - 1.2 Beneficiari
 - 1.3 Condizioni di ammissibilità
 - 1.4 Tempi di realizzazione del PI (Piano di investimento)
 - 1.5 Importi ammissibili e aliquote di sostegno
 - 1.6 Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento
 - 1.7 Aiuti di Stato
 - 1.8 Principi e criteri di selezione
 - 1.9 Punteggio minimo
 - 1.10 Eleggibilità delle spese
 - 1.11 Spese ammissibili
 - 1.12 Spese non ammissibili
2. Presentazione delle domande di sostegno
 - 2.1 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
 - 2.2 Determinazione della congruità delle spese
 - 2.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria
 - 2.4 Istruttoria delle domande di sostegno
 - 2.5 Approvazione della graduatoria
 - 2.6 Concessione del contributo
3. Attuazione del progetto di investimento
 - 3.1 Varianti
 - 3.2 Proroghe
4. Anticipi
5. Presentazione della domanda di pagamento
 - 5.1 Documentazione di spesa
 - 5.2 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento
6. Procedimento di liquidazione del contributo
 - 6.1 Erogazione del contributo
7. Cause di forza maggiore
8. Riduzioni, revoche e sanzioni
 - 8.1 Riduzioni

8.2 Revoche e sanzioni

8.3 Revoche del contributo liquidato per mancato rispetto degli impegni ex post.

9. Obblighi di comunicazione

10. Disposizioni finali

ALLEGATO A - “Uso e caratteristiche tecniche dell’emblema dell’Unione («emblema»)” Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021.

ALLEGATO B – Adempimento imposta di bollo

ALLEGATO C – Format relazione

ALLEGATO D Mandato al GAL per la consultazione del fascicolo anagrafico di competenza della Regione Emilia-Romagna

1. Premessa

L'intervento è finalizzato ad incentivare la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali sostenendo investimenti di attività imprenditoriali con finalità produttive.

In tal senso l'obiettivo dell'intervento è il mantenimento dell'attrattività delle aree rurali contrastando il progressivo spopolamento al quale queste sono soggette.

Allo stesso tempo l'intervento mira a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali supportando i servizi, le attività imprenditoriali e più in generale le iniziative e gli investimenti che valorizzino le risorse locali contribuendo alla rivitalizzazione del mercato del lavoro in particolare per i giovani e per le donne.

In tale contesto con la presente azione è prevista la concessione del sostegno ad investimenti per attività extra agricole delle seguenti tipologie:

- a) attività commerciali tese al miglioramento della fruibilità e dell'attrattività dei territori rurali, anche mediante l'ampliamento della gamma dei servizi turistici offerti, compresa l'ospitalità diffusa, la ristorazione e la vendita di prodotti locali

Riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, integrato con Regolamento delegato (UE) n. 2023/370 della Commissione del 13 dicembre 2022;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione Testo dell'atto e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022, recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Atti di programmazione:

- il "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna" (di seguito per brevità indicato come CoPSR 2023-2027), adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 99 del 28 settembre 2022 e successivamente aggiornato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2120 del 15 dicembre 2025;
- il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione 7.1 approvata con Decisione della Commissione C(2026) 745 del 11 febbraio 2026.

Altri atti:

- DGR. n. 1519 del 11/09/2023 "Avviso pubblico per gli interventi SRG05 "Supporto preparatorio Leader - sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale" e SRG06 "Leader - Attuazione strategie di sviluppo locale" - anno 2023";
- Determinazione dirigenziale n. 27043 del 22/12/2023 "Interventi SRG 05 e 06 - Approvazione della graduatoria delle strategie di sviluppo locale "Leader", individuazione dei Gal e assegnazione delle risorse";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 261 del 24 febbraio 2025 "Reg. (UE) n. 2115/2021. Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna (CoPSR) e Piano strategico nazionale della PAC (P.S.P.) 2023-2027. Riparto e assegnazione ai Gal delle risorse aggiuntive per gli eventi alluvionali del maggio 2023 e approvazione delle modifiche alle disposizioni per l'attuazione dell'intervento SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale" adottate con deliberazione n. 1793/2024" come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 711/2025 e n. 1738 del 27/10/2025;
- Lettera di esito della supervisione prot. n. 28/04/2026.0441911.U

- Delibera del Consiglio di amministrazione (CDA) del GAL n. 123 del 28 aprile 2026 che approva il testo dell'Avviso pubblico e ne stabilisce la pubblicazione

1.1 Obiettivi dell'intervento/azione

SO8 - Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.

1.2 Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente avviso:

- Micro e piccole imprese extra-agricole secondo la definizione di cui all'allegato I del Reg.to UE 2472/2022, in forma singola, già costituite al momento della presentazione della domanda.

Al momento della presentazione della domanda di sostegno, i richiedenti dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti da mantenere sino alla erogazione del contributi.

I beneficiari non possono esercitare attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

Per impresa extra-agricola si intende l'impresa che non esercita le attività previste all'art. 2135 del codice civile. In particolare, in caso di esercizio di una pluralità di attività, l'esercizio di attività agricola non dovrà essere praticata neppure quale attività secondaria.

I beneficiari devono avere un codice ATECO corrispondente alle attività sostenute dall'intervento.

I beneficiari per accedere al contributo **devono possedere uno dei codici ATECO** tra quelli di seguito riportati:

CODICE ATECO 2025	CLASSIFICAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE
47.11	Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari, bevande o tabacchi
47.12	Commercio al dettaglio non specializzato di altri prodotti
47.21	Commercio al dettaglio di frutta e verdura
47.22	Commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di carne
47.23	Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi
47.24	Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolci
47.25	Commercio al dettaglio di bevande
47.26	Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
47.27	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari
47.30	Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione
47.40	Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e di comunicazione
47.51	Commercio al dettaglio di prodotti tessili
47.53	Commercio al dettaglio di tappeti, moquette, rivestimenti per pareti e pavimenti

47.54	Commercio al dettaglio di elettrodomestici
47.55	Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione, articoli per la tavola e altri articoli per la casa
47.61	Commercio al dettaglio di libri
47.62	Commercio al dettaglio di giornali, altre pubblicazioni periodiche e articoli di cancelleria
47.63	Commercio al dettaglio di attrezzature sportive
47.64	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli
47.69	Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi n.c.a.
47.71	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento
47.72	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle
47.73	Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici
47.74	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
47.75	Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria
47.76	Commercio al dettaglio di fiori, piante, fertilizzanti, animali da compagnia e alimenti per animali da compagnia
47.77	Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria
47.78	Commercio al dettaglio di altri prodotti non di seconda mano
47.79	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
47.81	Commercio al dettaglio di autoveicoli
47.82	Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
55.10	Servizi di alloggio di alberghi e simili
55.20	Servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata (ad esclusione del 55.20.41 "Bed and breakfast")
55.30	Servizi di aree di campeggio e aree attrezzate per veicoli ricreazionali
55.90	Altri servizi di alloggio
56.11	Attività di ristoranti
56.12	Attività di servizi di ristorazione mobile
56.21	Attività di catering per eventi
56.22	Attività di servizi di catering su base contrattuale e altri servizi di ristorazione
56.30	Attività di somministrazione di bevande
95.31	Riparazione e manutenzione di autoveicoli
95.32	Riparazione e manutenzione di motocicli

I beneficiari devono avere almeno una unità locale/operativa nel territorio del GAL.

N.B. Non rientrano tra i possibili beneficiari:

- I “Bed and breakfast”
- le imprese agricole,
- le strutture agrituristiche e strutture connesse all’attività agricola
- le imprese che svolgono attività di pesca e acquacoltura.

Iscrizione all’anagrafe: i richiedenti devono risultare regolarmente iscritti all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall’Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28 novembre 2016 e **successive modifiche intervenute**. Si precisa, inoltre, che ai sensi del citato decreto al momento della presentazione della domanda di sostegno e delle relative domande di pagamento il fascicolo deve risultare confermato dal centro di assistenza agricola (CAA) tramite apposita scheda di validazione rilasciata in ciascun anno solare; per i fascicoli non associati all’organismo pagatore regionale (OPR) “Emilia-Romagna”, sarà necessario verificare sull’Anagrafe delle aziende agricole l’effettiva presenza a SIAN del fascicolo associato ad altro OPR e verificare il rilascio di una scheda di validazione aggiornata sulla posizione dell’OPR competente alla gestione diretta del fascicolo.

Regolari contratti di lavoro: i richiedenti devono rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente di cui all’art. 5 comma 3 della L.R. n. 15 del 2021.

Regolarità contributiva: il richiedente deve avere una posizione previdenziale regolare che sarà verificata in sede di istruttoria della domanda di sostegno e dell’eventuale concessione. La non regolarità della posizione del richiedente costituirà elemento ostativo all’ammissibilità ed alla concessione, fatti salvi eventuali errori comprovati dall’INPS. Nel caso di impresa costituita in forma di società di persone la verifica del DURC deve essere effettuata anche sulle posizioni individuali dei singoli soci.

Iscrizione al Registro delle Imprese (CCIAA territorialmente competente): Iscrizione al Registro delle Imprese (CCIAA territorialmente competente): i richiedenti, al momento di presentazione della domanda di sostegno, devono essere iscritti ed attivi nel Registro delle Imprese, salvo i casi di esenzione previsti dalla legislazione vigente.

Fallimento: non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla normativa in vigore, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

Partita IVA: essere in possesso di partita IVA attiva prima della presentazione della domanda di sostegno, fatti salvi i casi di esonero previsti dalla normativa vigente.

Requisiti di moralità: non trovarsi in alcuna delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di condizioni di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

I beneficiari, inoltre, hanno l’obbligo di rendere disponibili all’amministrazione regionale o ai suoi incaricati i dati necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del CoPSR. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applicano le riduzioni di cui al successivo par. 8.1.

1.3 Condizioni di ammissibilità

I richiedenti dovranno risultare in possesso delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- Sono ammissibili solo gli investimenti da realizzare nelle aree di competenza del GAL del Ducato.
- Sono ammissibili gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate al punto 1 "Premessa".
- Gli interventi devono essere finalizzati all'esercizio di attività sostenute sul territorio del GAL. Pertanto **la sede operativa del richiedente deve essere localizzata nel territorio del GAL.**
- Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Piano Aziendale e/o di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.
- Possono essere finanziati unicamente gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese connesse alla progettazione e alla presentazione del Piano di Investimenti, inclusi gli studi di fattibilità, quali onorari di professionisti e consulenti, sostenute nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Inoltre, sono condizioni di ammissibilità di tutti gli interventi:

- **Presentazione del progetto/piano di investimento (PI):** a tal fine il richiedente presenta la relazione tecnico-economica di cui al par. 2.1 relativo alla documentazione da allegare alla domanda di sostegno;
- **Determinazione del momento di avvio del progetto:** possono essere finanziati unicamente gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda di sostegno; al fine di determinare il momento di avvio del PI si rinvia a quanto previsto al successivo par. 1.12 Spese non ammissibili;
- **Titolarità o possesso dell'area/bene oggetto dell'intervento:** per gli interventi che hanno ad oggetto beni immobili o aree, ad eccezione dei terreni agricoli e forestali, nonché degli altri immobili per i quali la verifica della titolarità o possesso è effettuata direttamente sull'Anagrafe delle aziende agricole, il richiedente deve presentare la documentazione attestante la titolarità della proprietà, ovvero il possesso, di durata pari almeno al vincolo di destinazione disposto dall'art. 10 della L.R. n. 15/2021;
- **Localizzazione dell'intervento:** gli interventi che hanno ad oggetto investimenti materiali devono essere realizzati, ai fini dell'ammissibilità, esclusivamente nel territorio del GAL. Link: <https://galdelducato.it/wp-content/uploads/2024/02/AREA-LEADER-2023-2027.pdf>
- **Obbligo assicurazione da danni per calamità naturali:** Il richiedente, qualora tenuto per legge, dovrà essere in regola con l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali così come previsto dall' art. 1, cc. 101,102, L. n. 213/2023 e ss.mm.ii.

I progetti di promozione, informazione o di educazione/sensibilizzazione possono essere realizzati sia all'interno che al di fuori del territorio del GAL; in tale ultimo caso è necessario dare dimostrazione nella relazione tecnico economica di cui al par. 2.1 della ricaduta sul territorio del GAL.

1.4 Tempi di realizzazione del PI (Piano di investimento)

Il termine unico di fine lavori, di rendicontazione delle spese e di presentazione della domanda di pagamento a saldo è fissato in 12 mesi dalla data di comunicazione dell'atto di concessione del sostegno, salvo la richiesta di un'eventuale proroga non superiore a 180 giorni.

1.5 Importi ammissibili e aliquote di sostegno

Il presente avviso pubblico prevede un ammontare complessivo di **euro 600.000,00**.

La spesa massima ammissibile per progetto è pari ad euro 250.000,00

La spesa minima ammissibile per progetto è pari ad euro 20.000,00.

Non verranno ammessi a finanziamento i progetti il cui importo totale di spesa ammissibile risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnico/amministrativa di conformità ai criteri del presente avviso, inferiore ai valori minimi previsti.

Possono essere presentati progetti di qualsiasi importo di spesa purchè superiore al minimo previsto.

L'intensità dell'aiuto è definita nella misura del:

- 50% della spesa ammissibile per gli interventi realizzati nella zona C "Aree rurali intermedie"
- 60% della spesa ammissibile per gli interventi realizzati nella Zona D" Aree rurali con problemi di sviluppo";

La delimitazione delle aree rurali è riportata sul sito internet del GAL del Ducato al seguente link:

<https://galdelducato.it/wp-content/uploads/2024/02/AREA-LEADER-2023-2027.pdf>

Nel caso l'intervento ricada su più di una tipologia di area rurale (C o D) con aliquota di sostegno differente (50% o 60%), saranno applicate per ogni tipologia di spesa le aliquote di sostegno corrispondenti alla specifica area rurale nella quale è localizzato l'investimento.

Il contributo concedibile è determinato nel rispetto del regime "de minimis" di cui al Reg. (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023) che prevedono che l'importo complessivo degli aiuti concessi a un'impresa unica non può superare i 300.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari (art.3 del sopracitato Reg. (UE) n. 2023/2831).

Ciascun richiedente può presentare solo una domanda sul presente Avviso.

1.6 Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro tipo di finanziamento dal bilancio dell'Unione Europea.

Un'operazione finanziata dal FEASR può ottenere più forme di sostegno dal PSP e da altri fondi di cui all'art. 1, par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1060, o da altri strumenti dell'Unione, solo se l'importo totale cumulato rendicontato con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo di intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Reg. (UE) n. 2021/2115; in tali casi non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'art. 1, par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1060 o da altro strumento dell'Unione o dal PSP.

Analogamente, un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) o altre sovvenzioni pubbliche, compresi i crediti di imposta, solo se l'importo totale cumulato con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo

dell'aiuto applicabile al tipo di intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Reg. (UE) n. 2021/2115.

1.7 Aiuti di Stato

L'intervento è attuato compatibilmente con la disciplina in materia di aiuti di stato ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

1.8 Principi e criteri di selezione

Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

1. Tipologia di beneficiario
2. Localizzazione geografica
3. Tipologia di investimenti

1) Tipologia di beneficiario (Max 9 punti – i punteggi c) e d) sono cumulabili con il punteggio a) o b):

- a) Impresa con meno di 5 anni di attività: **3 punti**
- b) Impresa con più di 5 anni di attività: **5 punti**
- c) Impresa femminile: **2 punti**
- d) Impresa giovanile: **2 punti**

2) Localizzazione geografica (Max 7 punti - i punteggi c) e d) sono cumulabili con il punteggio a) o b):

- a. Interventi realizzati in aree rurali con problemi di sviluppo (zone D): **5 punti**
- b. Interventi realizzati in aree rurali intermedie (zone C): **3 punti**
- c. Interventi realizzati in Comuni compresi nelle aree interne (STAMI) previste dal DSR 2021-27 (DAL n. 44/2021): **1 punto**
- d. Interventi realizzati in aree parco o in siti Natura 2000 (SIC, ZPS): **1 punto**

3) Tipologia di investimenti (Max 19 punti – Il punteggio a non è cumulabile con b, d, e. I punteggi b, d, e sono cumulabili tra di loro)

- a. Opere murarie ed impiantistiche, - **8 punti**
- b. Macchinari, attrezzature, dotazioni e arredi, - **10 punti**
- c. Sistemazioni e adeguamento aree esterne, - **1 punto**
- d. Software e attrezzature informatiche, - **6 punti**
- e. Veicoli, - **1 punto**
- f. per progetti che prevedono spese per interventi edili ed impiantistici (tipologia a e c) di:
 - importo compreso tra 20.000,00 € e 50.000,00 €, - **10 punti**
 - importo compreso tra 50.001,00 € e 80.000,00 €, - **3 punti**
 - importo uguale o superiore a 80.001,00 €, - **1 punto**.

La condizione che consente l'attribuzione dei punteggi al richiedente deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Ai fini della formulazione della graduatoria, per i progetti che risultino a pari merito in esito all'applicazione dei criteri precedentemente esposti, verrà data precedenza nell'ordine a:

1. ordine temporale di protocollazione della domanda a SIAG;
2. progetti con spesa ammissibile a contributo con valore più alto.

Criterio di selezione "giovani": il punteggio viene assegnato se l'impresa richiedente include un giovane che al momento della presentazione della domanda di sostegno non abbia ancora compiuto i 41 anni di età che:

- per le imprese individuali, il titolare è un giovane;
- per le società di persone e le società cooperative, il numero di giovani soci rappresentano almeno il 51% dei componenti la compagine sociale; in caso di società semplici composte da numero pari di soci vale la percentuale di quota di capitale detenuta che dovrà essere almeno il 51%;
- per le società di capitali, i giovani detengono almeno il 51% delle quote di capitale e costituiscono almeno i due terzi dei componenti dell'organo di amministrazione o, in alternativa, siano nominate come Presidente del CDA o Amministratore delegato.

Criterio di selezione "donne": l'assegnazione del punteggio viene effettuata se ricorre una delle seguenti condizioni:

- per le imprese individuali, il titolare è una donna;
- per le società di persone e le società cooperative, il numero di donne socie rappresentano almeno il 51% dei componenti la compagine sociale; in caso di società semplici composte da numero pari di soci vale la percentuale di quota di capitale detenuta che dovrà essere almeno il 51%;
- per le società di capitali, le donne detengono almeno il 51% delle quote di capitale e costituiscono almeno i due terzi dei componenti dell'organo di amministrazione o, in alternativa, siano nominate come Presidente del CDA o Amministratore delegato.

1.9 Punteggio minimo

Il presente Avviso pubblico, stabilisce che il punteggio minimo della domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa è pari a **23 punti**.

1.10 Eleggibilità delle spese

1. Le spese devono essere sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della domanda di sostegno;
2. Le spese devono essere pagate prima della presentazione della domanda di pagamento.

Il punto 1. non si applica alle spese generali relative ad interventi di investimento effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno.

1.11 Spese ammissibili

Sono ammessi al sostegno gli interventi per il potenziamento e la valorizzazione di aziende che svolgono attività commerciali e di aziende che offrono servizi turistici compresa l'ospitalità diffusa, la ristorazione e la vendita di prodotti locali.

Le spese ammissibili sono le seguenti:

1. opere murarie e impiantistiche necessarie all'adeguamento, ampliamento, miglioramento e/o rinnovo di strutture in cui si esercita l'attività, inclusi gli interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici;

2. macchinari, attrezzature funzionali al processo di sviluppo aziendale, impianti di lavorazione/trasformazione, a condizione che il processo produttivo non riguardi prodotti, in entrata ed uscita, ricompresi all'Allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità Europea (TFUE);
3. acquisto di dotazioni e arredi, inventariabili, inclusa la messa in opera, per l'allestimento interno degli immobili oggetto dell'intervento;
4. sistemazione, adeguamento e miglioramento delle aree esterne di stretta pertinenza degli immobili oggetto di intervento, limitatamente agli interventi necessari a rendere idoneo e fruibile l'immobile, nel **limite massimo del 15%** delle spese ammissibili di cui al precedente punto 1);
5. software e attrezzature informatiche funzionali all'attività finanziata;
6. veicoli industriali (mezzi con una portata totale a terra (P.T.T.) superiore ai 35 quintali) con relativi loro allestimenti;
7. veicoli non industriali solo se strettamente funzionali alle attività di impresa oggetto dell'intervento quali ad esempio: bici, e-bike, mezzi di trasporto per disabili, imbarcazioni per turismo fluviale e vallivo, pulmini, minivan, furgoni, camion, mezzi per il trasporto merci, taxi pubblici, noleggio con conducente, bus, autonegozi entro il tetto di spesa di **euro 30.000**.

Non sono ammissibili le autovetture fino a 5 posti anche se immatricolati come autocarri.

8. spese di promozione, **entro il limite massimo del 10%** delle spese di investimento materiale.
9. spese generali unicamente se collegate alle spese di investimento come di seguito specificate:
 - spese collegate al miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, quali spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza fino alla completa realizzazione del manufatto ed adempimenti amministrativi connessi (es. abitabilità), entro le aliquote di seguito riportate:
 - per interventi di importo fino a 200.000 euro: 10%;
 - per interventi di importo pari a 300.000 euro: 8%;
 - per interventi di importo pari a 500.000 euro: 6%;
 - per interventi di importo pari a 800.000 euro e oltre: 4%.

Per importi intermedi le aliquote verranno determinate per interpolazione lineare applicando la seguente formula:

$$y_0 = ((x_0 - x_1) (y_2 - y_1)) / (x_2 - x_1) + y_1$$

x_1 = spesa ammissibile inferiore y_1 = percentuale relativa a x_1

x_0 = spesa ammissibile y_0 = percentuale da calcolare

x_2 = spesa ammissibile superiore y_2 = percentuale relativa a x_2

- spese collegate all'acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera e opere di miglioramento fondiario, entro l'aliquota del 3%.

Gli studi di fattibilità, elaborati tecnici e servizi di progettazione sono inclusi nella categoria "spese generali".

Inoltre, per essere considerate ammissibili le spese devono essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata, ovvero, vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni realizzate e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione;

- congrue rispetto all'operazione e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa. A tal fine si rinvia al par. 2.2 relativo alle modalità per la determinazione di congruità delle spese;
- ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza;
- corrispondere a pagamenti integralmente, effettivamente e definitivamente sostenuti (uscita monetaria) dal beneficiario. Tale requisito è verificato in sede di istruttoria della domanda di pagamento;
- laddove applicabile, essere registrate nella contabilità dei beneficiari ed essere chiaramente identificabili;
- essere pagate secondo le seguenti modalità:
 - a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba);
 - b. Carta di credito e/o bancomat;
 - c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
 - d. Vaglia postale;
 - e. MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso);
 - f. Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali;
- essere rendicontate secondo le modalità stabilite per la presentazione della domanda di pagamento sul SIAG.

1.12 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili gli investimenti nei seguenti settori:

- Produzione e commercio di armi e munizioni;
- Gioco d'azzardo: case da gioco e imprese equivalenti;
- Rivendita di articoli per adulti (sexy-shop) o di materiale pornografico.

Non sono altresì ammissibili:

1. Attrezzature ed impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore al fabbisogno medio aziendale annuo, tenuto conto degli ulteriori eventuali impianti e attrezzature analoghi già presenti in azienda;
2. Acquisto, costruzione, manutenzioni ordinarie e straordinarie di fabbricati abitativi;
3. Acquisto, costruzione, manutenzioni ordinarie di fabbricati in cui si esercita l'attività.

Inoltre non sono spese ammissibili:

- a) Acquisto di terreni;
- b) Leasing;
- c) Beni usati;
- d) Interessi passivi;
- e) Spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- f) Spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- g) Spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- h) Spese di ammortamento, salvo casi specifici disciplinati dagli Avvisi pubblici che hanno ad oggetto investimenti immateriali. In ogni caso tali spese si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;
 - i costi si riferiscano esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
 - all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche;
- i) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e ogni altro tributo e onere fiscale funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento.

Avvio degli investimenti: sono considerate ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti avviati in data successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno. A tal fine, si precisa che un investimento si considera avviato qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1. risulta già pagato anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, anticipo, caparra confirmatoria). Non rientrano nella presente categoria le spese connesse alla progettazione e alla presentazione del PI, inclusi gli studi di fattibilità, quali onorari di professionisti e consulenti, sostenute nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno;
2. nel caso di acquisto di beni o forniture (macchinari, attrezzature, impianti la cui realizzazione non è intrinsecamente collegata ad un intervento di tipo edilizio), se sono stati consegnati (con riferimento al documento di trasporto - DDT) indipendentemente dalla causale dello stesso (conto vendita, conto prova, conto visione ecc.);
3. nel caso di adeguamento/ristrutturazione di beni immobili, con riferimento ai lavori edili, rilevano i titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell'opera, in particolare:
 - nel caso del permesso di costruire, fa fede la data di dichiarazione di avvio dei lavori registrata sul sistema SUAP;
 - in caso di CILA e SCIA, fa fede la data di presentazione della richiesta al Comune del titolo, ovvero, nel caso in cui fosse stata indicata una data di inizio lavori successiva a quella di presentazione, si terrà conto di quest'ultima;
4. nel caso delle attività ricomprese nelle spese generali, rilevano i preventivi che contengono l'indicazione dell'oggetto, del corrispettivo previsto, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione, purché datati entro i 24 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
5. nel caso di realizzazione di attività immateriali, in particolare, di acquisizione di servizi e/o incarichi professionali, ai fini della determinazione del momento di avvio si considera la data di perfezionamento del contratto, che deve risultare successiva alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Inoltre, non sono ammissibili le spese:

- relative a interventi realizzati in violazione delle norme ambientali, urbanistiche e di tutela del territorio e del paesaggio; si precisa che in caso di accertamento di realizzazione degli interventi in violazione di tali normative si procederà con la revoca del contributo;
- relative a beni o forniture o impianti non conformi alla normativa applicabile. La verifica è effettuata in sede di istruttoria della domanda di pagamento;
- documentate con auto-fatturazione;
- pagate utilizzando modalità differenti da quelle consentite;
- la cui documentazione non riporta il codice CUP ai sensi del successivo par. 5.1.

Cointeressenza: non saranno considerate ammissibili le spese riconducibili a preventivi e fatture nel caso in cui i fornitori siano:

- persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa beneficiaria quali, ad esempio, soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del CDA;
- società con le quali sussistano rapporti di controllo e/o di collegamento ex art. 2359 c.c. o collegati a procuratori o amministratori con poteri di rappresentanza; tale divieto non si applica nel caso in cui le società fornitrici non prevedono nel proprio Statuto o Atto costitutivo la divisione degli utili tra i soci.

2. Presentazione delle domande di sostegno

Tempistiche e modalità di presentazione:

Le domande devono essere presentate entro la data del 6 Novembre 2026 – Ore 13,00

Il mancato rispetto dei termini perentori per la presentazione sopra indicati, comporta l'inammissibilità della domanda stessa. La domanda per essere considerata ricevibile dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del richiedente e risultare protocollata a SIAG entro i termini stabiliti dall'Avviso pubblico.

Le modalità di sottoscrizione ammesse sono le seguenti:

- firma digitale;
- sottoscrizione olografa unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Le modalità per la presentazione delle domande di sostegno sul SIAG sono disciplinate nel manuale delle procedure di presentazione delle domande approvato da AGREA.

Le procedure approvate da AGREA disciplinano, inoltre, le modalità di presentazione di domande di variante e saldo nonché di integrazione e ritiro della domanda prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda stessa.

Integrazioni e ritiro della domanda prima della scadenza del termine per la presentazione: sino alla scadenza del termine perentorio di presentazione della domanda di sostegno previsto dall'Avviso, per le domande già presentate, è consentito integrarne la documentazione. L'integrazione documentale non modifica il periodo temporale di eleggibilità della spesa. Laddove il richiedente decida, entro il medesimo termine, di ritirare la domanda di sostegno e ripresentarne una nuova, l'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della nuova domanda.

Rettifica della documentazione: entro 10 giorni lavorativi dal termine previsto dall'Avviso per la presentazione della domanda di sostegno, è consentita la rettifica della domanda, con le modalità procedurali definite da Agrea, esclusivamente per sanare situazioni in cui i documenti, sebbene caricati, risultino per errore incompleti o errati, ovvero, non siano presenti a causa di malfunzionamenti del sistema informatico. Decorsi tali termini non è consentito effettuare alcuna modifica alla documentazione presentata.

Resta inteso che la documentazione prodotta deve recare data anteriore alla presentazione della domanda di sostegno.

La domanda di sostegno è soggetta all'apposizione di bollo, come previsto dall'art. 3 della tariffa di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a Euro 16,00, fatte salve eventuali successive modificazioni) è assicurato mediante l'annullamento e conservazione in originale della marca da bollo apposta all'**ALLEGATO B** da presentare unitamente alla domanda di sostegno.

2.1 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Documentazione da presentare attraverso la compilazione degli appositi quadri su SIAG.

I richiedenti dovranno compilare direttamente sul SIAG i "Quadri" obbligatori della domanda, che includono la sintesi del progetto che riporta gli obiettivi, la descrizione degli interventi, i tempi di-realizzazione e il quadro degli investimenti.

Inoltre, il richiedente sottoscrive a SIAG:

- a) la dichiarazione relativa ai criteri di priorità delle domande di sostegno di cui si chiede il riconoscimento;
- b) ogni altra dichiarazione collegata agli obblighi, impegni e prescrizioni previsti dall'Avviso pubblico o dalla normativa applicabile.

Allegati obbligatori

La domanda di sostegno, **pena la non ammissibilità**, dovrà essere corredata dei seguenti allegati dematerializzati, fatta eccezione per le modifiche che avvengano entro i termini fissati al precedente par. 2:

- a) relazione tecnico-economica illustrativa del progetto di investimento firmata dal legale rappresentante che contenga almeno le seguenti informazioni, redatta secondo il format di cui all'**Allegato C**:
 - 1. tipologia di intervento;
 - 2. anagrafica del richiedente, compreso ULA, fatturato dell'ultimo anno disponibile ed eventuale informazioni per la determinazione di "impresa unica";
 - 3. localizzazione dell'investimento;
 - 4. tempi di realizzazione del piano di investimento;
 - 5. obiettivi del piano/motivazione dei miglioramenti proposti;
 - 6. descrizione del progetto;
 - 7. descrizione per categorie di spesa (piano di investimento);
- b) preventivi di spesa (almeno tre) per l'acquisto delle dotazioni e dei servizi utili all'investimento per cui si presenta la domanda di sostegno;
- c) nel caso di opere edili: preventivi (almeno due) unitamente ad un computo metrico estimativo (c.m.e) redatto in base alla più recente versione del **Prezzario unico regionale** - "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna" https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/elenco_regionale_prezzi; nel caso in cui i prezzari non risultino aggiornati, l'avviso pubblico può prevedere la presentazione di tre preventivi unitamente ad un c.m.e. che sarà utilizzato unicamente per l'individuazione delle singole voci di costo; nel caso in cui le voci di costo nn siano comprese nel computo metrico estimativo, tre preventivi per ogni singola voce di spesa;

- d) per le spese generali, tre preventivi per ogni voce di costo;
- e) documentazione idonea a dimostrare la ricerca di mercato attuata (mail o PEC di ricezione dei preventivi);
- f) spese di modico importo: per beni il cui valore unitario sia al massimo 500 euro e per un importo massimo di 3.000 euro sull'ammontare complessivo della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto, presentazione di elenchi di beni anche tramite estrazione dei dati da siti di e-commerce, purché risulti individuabile dalla documentazione l'URL del sito da cui sono state estratte le informazioni, con l'indicazione del prezzo per ciascun bene ed il fornitore; per ogni tipologia di bene, gli elenchi dovranno provenire da almeno n. 3 diversi fornitori ed essere omogenei, dettagliati e comparabili;
- g) titolo di proprietà/possesso dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento, ad eccezione dei terreni agricoli e forestali, nonché, degli immobili la cui documentazione risulta già inserita nell'Anagrafe delle aziende agricole:
 - copia dei mappali catastali su scala 1: 2.000 riferiti alle particelle su cui si intende eseguire opere, impianti e strutture fisse (di natura edile e non) con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;
 - idoneo titolo di proprietà, ovvero titolo di possesso, con una durata residua pari almeno al vincolo di destinazione disposto dall'art. 10 della L.R. n. 15/2021 con riferimento alla data presumibile di inizio del vincolo; a tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che unitamente alla domanda di sostegno venga presentata una dichiarazione del/i proprietario/i che attesti l'assenso all'esecuzione degli interventi e la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. In caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;
- h) per gli interventi che necessitano di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), prevalutazione per gli interventi da attuare in zone SIC-ZPS, per i quali l'Ente competente al rilascio non è la Regione: estremi dell'attestazione di esito positivo, incluso il protocollo e l'Ente che lo ha rilasciato (ove previsto); se l'Ente competente è la Regione, l'autorizzazione dovrà risultare richiesta agli uffici preposti ed il controllo dell'avvenuto rilascio sarà effettuato d'ufficio in sede di istruttoria della domanda;
- i) disegni progettuali ed eventuali layout; il disegno progettuale è richiesto anche nel caso in cui lo stesso non sia funzionale alla richiesta di titolo abilitativo edilizio (ove previsto);
- j) per gli interventi edilizi:
 - per le tipologie di intervento che necessitano di Permesso di costruire, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante che dovrà riportare gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune. Gli estremi del titolo abilitativo dovranno essere trasmessi agli uffici competenti entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente in graduatoria ai fini dell'accesso agli aiuti che, pur avendo presentato la richiesta di rilascio del titolo abilitativo entro i termini di presentazione della domanda di sostegno, non abbiano ottenuto il permesso di costruire entro il termine di cui sopra, devono presentare gli estremi del rilascio del titolo entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena la decadenza dalla graduatoria stessa;

- k) per tipologie di intervento che necessitano di Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), una dichiarazione del tecnico progettista che le opere sono soggette a CILA/SCIA;
- l) dichiarazione del tecnico progettista in cui sono elencate le ulteriori autorizzazioni cui l'intervento è soggetto secondo la normativa vigente;
- m) in caso di interventi per l'acquisto di attrezzature e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è necessario che nella relazione tecnico-economica del progetto sia dimostrato che l'impianto/attrezzatura ha una potenzialità produttiva non superiore al consumo medio annuo dell'impresa, tenuto conto anche della capacità produttiva di altri impianti/attrezzature analoghi già presenti. Nel caso in cui non sia disponibile un dato storico dei consumi, è necessario allegare la relazione di un tecnico del settore comprovante il rispetto del requisito, tenuto conto dei consumi preventivati in base alle caratteristiche tecniche degli impianti/attrezzature utilizzati e già presenti.;
- n) se tenuto per legge, copia della polizza assicurativa a copertura da danni per calamità naturali, sottoscritta dal richiedente.

Laddove le autorizzazioni di cui alla lettera h) non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione del tecnico progettista dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all'Ente competente e sarà cura dell'ufficio istruttore richiedere la documentazione o gli estremi delle autorizzazioni, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria di ammissibilità.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti e le dichiarazioni sopra riportati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'albo, anche in assenza di una indicazione specifica.

Resta inteso che al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi.

Si sottolinea che integrazioni ed elementi aggiuntivi ai fini dell'attribuzione dei punteggi prodotti successivamente alla presentazione della domanda di sostegno non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione, neppure se presentati in fase di rettifica.

A tal proposito si considera documento "assente" anche quello caricato a sistema, ma riferito in tutto o in parte ad altra pratica, o comunque estraneo alla domanda.

Rientrano invece nella accezione di documenti "errati" ai fini della rettifica quelli in cui risulta caricato a sistema il documento pertinente, seppur non integrale - ad es. per scansione senza fronte-retro o solo parzialmente leggibile - a condizione che quanto presentato possa essere oggettivamente riconosciuto quale parte della documentazione prevista dall'avviso pubblico.

2.2 Determinazione della congruità delle spese

Tutti i costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Pertanto, ai fini della determinazione della ragionevolezza dei costi, si applicano le seguenti disposizioni.

1. Raffronto tra preventivi: per beni, attrezzature e servizi, la verifica della congruità della spesa avverrà attraverso la comparazione di almeno tre preventivi di spesa.

I preventivi devono descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche dei beni, in particolare, devono riportare:

- oggetto della fornitura;
- prezzo;
- data di formulazione;
- estremi della ditta emittente, timbro e sottoscrizione.

I preventivi devono essere inviati al richiedente il contributo tramite pec o posta elettronica ordinaria. Nel caso in cui i preventivi siano stati inviati dal fornitore tramite posta elettronica certificata (pec) non sono necessari la data, gli estremi della ditta emittente, il timbro e la sottoscrizione.

In tutti i casi, i preventivi devono essere omogenei per oggetto, dettagliati, comparabili e non prevedere importi "a corpo". I preventivi devono riferirsi ad offerte indipendenti tra loro, comparabili, competitive rispetto ai prezzi di mercato e non ai prezzi di catalogo.

La determinazione del costo dei beni e dei servizi è effettuata sulla base dell'importo del preventivo più basso.

In caso di assenza o non conformità di uno o più preventivi o della documentazione richiesta per comprovare la ricerca di mercato attuata, l'inammissibilità ha ad oggetto unicamente la spesa collegata.

Per le spese di modico importo la congruità dei costi si può verificare o istituendo apposito comitato o commissione di valutazione o svolgendo informalmente una ricerca di mercato sulla base dell'elenco dei beni presentato dal richiedente, anche tramite estrazione dei dati da siti di e-commerce, purché sia individuabile l'URL del sito da cui sono state estratte le informazioni, con l'indicazione del prezzo per ciascun bene ed il fornitore.

Il criterio di scelta utilizzato è il prezzo più basso.

2. Beni, attrezzature e servizi "esclusivi": per i beni/attrezzature e i servizi per i quali la concorrenza è assente per motivi tecnici di esclusività, è necessario dare atto dei motivi di assenza della concorrenza e dell'unicità del fornitore in quanto concessionario esclusivo del bene o del servizio.

3. Opere edili e affini: al fine di consentire la determinazione della ragionevolezza dei costi e la proporzionalità in relazione alle condizioni di mercato della spesa per interventi edili e affini, incluse le opere di miglioramento fondiario, insieme al c.m.e. devono essere allegati almeno due preventivi da parte di operatori economici differenti operanti nel settore. Le risultanze del c.m.e. costituiscono il tetto di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato, in ogni caso, sarà ammessa la spesa corrispondente al minor importo.

Laddove l'Avviso pubblico per la determinazione della congruità dei costi preveda, in alternativa, la presentazione di tre preventivi e del c.m.e. unicamente per l'individuazione delle voci di costo, sarà ammessa a contributo la spesa corrispondente al preventivo di minor importo.

Nel caso in cui le voci di costo non siano comprese nel c.m.e., la determinazione della congruità dei costi sarà effettuata tramite il confronto tra tre preventivi per ogni singola voce di spesa. Anche in questo caso sarà ammessa a contributo la spesa corrispondente al minor importo.

I preventivi e l'ulteriore documentazione richiesti per la determinazione della congruità devono essere caricati nel Quadro del SIAG dedicato al "Quadro di raffronto" e redatti sulla base delle voci di spesa individuate tra quelle riportate nel SIAG.

2.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria

Ruoli e competenze:

Spettano al GAL:

- l'istruttoria delle domande di sostegno e approvazione della graduatoria;
- l'adozione delle concessioni relative alle domande di sostegno ammissibili e finanziabili;
- l'istruttoria e approvazione delle richieste di proroga;
- l'istruttoria e approvazione delle domande di varianti progettuali.

Spetta al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca (SACP) – di Parma o di Piacenza:

- l'istruttoria delle domande di pagamento e adozione degli atti di liquidazione.

Tutte le domande di pagamento dovranno pervenire, tramite il Sistema Informativo Agrea (SIAG), al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca (SACP) – di Parma o di Piacenza.

La competenza degli uffici territoriali regionali è determinata dalla localizzazione dell'area nella quale si effettua l'investimento che deve essere ricompresa nel territorio del GAL.

Avvio e responsabili del procedimento: ai fini dell'avvio del procedimento, le domande saranno istruite dal GAL a far data dalla scadenza del termine di presentazione delle rettifiche di cui al par. 2, secondo le modalità definite nelle disposizioni di AGREA sulla presentazione delle domande.

Per le fasi di competenza del GAL del Ducato, il Responsabile del procedimento è il Direttore, Giovanni Pattoneri.

Per le fasi di competenza del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca (SACP):

- Responsabile delle EQ "Attuazione misure approccio Leader Ambito di Parma": Silvia Agazzi
- Responsabile delle EQ "Attuazione misure approccio Leader Ambito di Piacenza": Enrica Cantù.

L'accesso alla documentazione del procedimento dovrà avvenire tramite richiesta al GAL del Ducato per i procedimenti di propria competenza – Pec: galducato@pec.it e all'URP della Regione Emilia-Romagna: urp@regione.emiliaromagna.it - Pec: urp@postacert.regione.emiliaromagna.it, per le fasi di competenza del Settore/i Settore Agricoltura, Caccia e Pesca (SACP) –Area Finanziamenti e Procedimenti comunitari di Parma e Piacenza

Di norma, l'istruttoria delle domande di sostegno deve concludersi entro 90 giorni dall'avvio.

L'approvazione della graduatoria da parte del GAL del DUCATO dovrà avvenire entro 120 giorni dall'avvio dell'istruttoria.

2.4 Istruttoria delle domande di sostegno

Il GAL effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili, richiedendo gli eventuali chiarimenti e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il richiedente dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte del GAL. In caso di mancata risposta, gli uffici completano l'istruttoria in base alla documentazione in loro possesso.

Non è comunque ammessa la presentazione di chiarimenti in ordine all'attribuzione dei punteggi.

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno sarà determinato il punteggio spettante sulla base dei criteri stabiliti al par. 1.8.

Verifica della ricevibilità della domanda: la domanda per essere considerata ricevibile dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante e risultare protocollata a SIAG entro i termini stabiliti dal presente avviso.

Per le domande risultate ricevibili, il GAL procede con la verifica dei seguenti elementi:

- **requisiti del beneficiario:** la verifica ha ad oggetto i requisiti richiamati al par. 1.2.
- **condizioni di ammissibilità:** la verifica ha ad oggetto le condizioni di ammissibilità stabilite al par. 1.3.

Spetta al GAL l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni rese dal richiedente a SIAG al momento della presentazione della domanda, nonché su eventuali ulteriori autodichiarazioni richieste dall'Avviso pubblico, e sulla documentazione prodotta a supporto delle domande.

Attribuzione dei punteggi: sulla base della richiesta di attribuzione dei criteri di priorità da parte del richiedente, il GAL procede con l'attribuzione dei punteggi (par. 1.8 "Principi e criteri di selezione").

Nel caso in cui sia stato richiesto un punteggio non attribuibile, l'istruttore provvederà a non riconoscerlo, viceversa, nel caso in cui, in base unicamente alla documentazione presente in domanda, risulti che il richiedente per mero errore non abbia richiesto la valorizzazione di un punteggio, l'istruttore provvederà ad assegnarlo.

Non è comunque ammessa la richiesta di chiarimenti in ordine all'attribuzione dei punteggi.

Qualora la dotazione finanziaria dell'Avviso pubblico consenta il finanziamento di tutte le domande di sostegno presentate, gli uffici del GAL provvederanno alla sola verifica del raggiungimento del punteggio minimo. In tal caso si procederà con l'adozione dell'atto che contiene l'elenco delle domande ammesse e non ammesse.

In caso di esito istruttorio negativo il Responsabile del procedimento comunica ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 ss.mm.ii. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.

A conclusione dell'attività istruttoria, il GAL approva la graduatoria e assume uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile e con indicazione delle priorità e precedenza.

Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, identificate con il numero di domanda AGREA, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

2.5 Approvazione della graduatoria

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito del GAL; la stessa sarà utilizzata fino all'esaurimento delle risorse destinate all'attuazione del presente avviso e comunque rimarrà valida per ulteriori 24 mesi.

La graduatoria generale sarà formulata sulla base del punteggio di merito complessivo determinato e sarà approvata con atto del CdA del GAL.

Nel caso di risorse insufficienti a soddisfare l'ultima domanda utile in graduatoria, se le risorse disponibili sono pari ad almeno il 50% del contributo concedibile, la domanda è finanziabile e la concessione va effettuata per l'intero importo; in caso negativo, la domanda non è ammessa a finanziamento (neanche parzialmente).

2.6 Concessione del contributo

Il GAL procede, dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, alla concessione del contributo e al perfezionamento dei dati nel Registro Nazionale Aiuti, entro i termini previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 115/2017.

Nell'atto di concessione del sostegno per ogni beneficiario saranno inoltre indicati:

- il codice RNA-COR;
- la percentuale di sostegno e relativo importo concesso nonché il riferimento al Reg. (UE) n. 2023/2831.

Sulla base della graduatoria generale il GAL procederà all'adozione di un unico atto di concessione del contributo per le domande ammesse, nei limiti della disponibilità finanziaria dell'intervento. In tale atto è stabilito il termine unico per la presentazione della domanda di pagamento, nonché il codice CUP acquisito dal GAL.

All'atto di concessione saranno allegate singole schede, per ogni beneficiario, contenenti eventuali prescrizioni in ordine all'attuazione degli interventi.

Il GAL provvederà a dare formale comunicazione della concessione, ai sensi della normativa vigente sul procedimento, precisando la data ultima entro cui il beneficiario è tenuto a dimostrare i requisiti previsti e a completare il proprio PI, pena la revoca del contributo.

Per i beneficiari inseriti in graduatoria in posizione utile al finanziamento, seppur non ancora in possesso del permesso di costruire, la concessione sarà effettuata con un unico atto dopo la scadenza del termine per la dimostrazione dell'avvenuto rilascio del titolo e previa verifica istruttoria della coerenza del permesso rilasciato con il PI presentato e le spese ammissibili.

Ai fini degli adempimenti in ordine agli obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs n. 33/2013, saranno utilizzate le informazioni presenti nella domanda di sostegno attingendo ai relativi Quadri del SIAG.

3. Attuazione del progetto di investimento

3.1 Varianti

Potrà essere presentata al GAL al massimo una variante alle attività nel corso della realizzazione del progetto.

La variante, dovrà essere debitamente motivata e potrà essere autorizzata solo previa verifica della permanenza delle condizioni che avevano condotto alla concessione del sostegno.

Il progetto di investimento deve essere realizzato nella sua interezza sostanziale e comprensivo di tutte le opere od attrezzature. Sono pertanto considerate varianti sostanziali le modifiche che incidono sulla funzionalità dell'investimento così come previsto dal progetto originario.

In ogni caso, non potranno essere approvate varianti che incidano sull'ammissibilità e sulla collocazione in graduatoria in posizione utile, o che prevedano interventi che necessitano di specifiche autorizzazioni non presentate entro i termini stabiliti dal presente Avviso.

Ciò premesso, non sono considerate varianti i cambi di preventivo, nel caso sussista una palese identificazione del bene, e gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenuti nell'ambito del 10% del totale della spesa ammessa ad aiuto al netto delle somme riferite alla categoria delle spese generali e nel rispetto delle valutazioni di congruità ed economicità delle spese.

In caso di varianti di valore superiore al 10% e per modifiche sostanziali al progetto (anche per importi inferiori al 10%), il beneficiario presenterà agli uffici competenti una "domanda di variante" utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG).

Alla domanda di variante dovranno essere allegati:

- una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto;
- un prospetto comparativo delle voci soggette a variazione;
- la documentazione tecnica ed autorizzativa a supporto della richiesta, tra cui i file dei nuovi progetti e la documentazione necessaria a determinare la congruità delle spese prevista al par. 2.2.

Nel caso di variazioni relative ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative contenuti nell'ambito del 10% del totale della spesa ammessa ad aiuto, sarà dato conto della verifica di congruità nei verbali istruttori.

In caso di varianti che comportino aumento di spesa, il sostegno concesso resta invariato.

In sede di istruttoria della domanda il GAL verifica che le modifiche apportate al progetto rientrino tra quelle ammissibili.

Eventuali spese effettuate in difformità sostanziale al progetto presentato e non autorizzate non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale.

In caso di varianti non autorizzate che comportino una riduzione della spesa a fronte di una non completa realizzazione del progetto, si procede con la liquidazione del contributo fatta salva l'applicazione delle riduzioni di cui al par. 8.1. Laddove la parziale realizzazione comprometta la funzionalità complessiva

dell'investimento così come previsto dal progetto originario, si procederà con la revoca totale del contributo concesso.

La richiesta di variante dovrà essere presentata al GAL almeno 60 giorni prima della prevista data di conclusione del PI.

Di norma, le determinazioni assunte in ordine alle varianti richieste saranno comunicate per iscritto al richiedente dal GAL entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di variante.

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte del GAL, di conseguenza, le spese eventualmente sostenute dal beneficiario, in caso di mancata approvazione della variante, restano a suo carico.

3.2 Proroghe

Il GAL potrà concedere **una proroga** al termine unico di fine lavori, rendicontazione e presentazione della domanda di saldo, per un massimo di **sei** mesi, su specifica e motivata richiesta del beneficiario da trasmettere al GAL.

Per l'ottenimento della proroga è necessario che sia dimostrato l'inizio dei lavori entro il termine di sei mesi dalla comunicazione dell'atto di concessione e che sia stata presentata correttamente la richiesta di anticipo, pena l'inammissibilità dell'istanza di proroga.

Alla richiesta di proroga dovrà essere quindi allegata anche la seguente documentazione attestante l'inizio dei lavori entro sei mesi dalla comunicazione dell'atto di concessione:

- per i progetti che prevedono un permesso di costruire: la comunicazione di inizio lavori con l'attestazione di ricevuta rilasciata dall'Ente competente;
- per i progetti che prevedono SCIA, CILA o deposito sismico senza PdC: modulo SCIA o CILA con relazione di asseverazione o modulo di deposito sismico, con l'attestazione di ricevuta rilasciata dall'Ente competente;
- per i progetti costituiti solo da impianti, macchine e attrezzature che non richiedono titoli edilizi o altri permessi/autorizzazioni: un documento di trasporto o la sottoscrizione di un contratto di fornitura; il contratto di fornitura deve essere sottoscritto successivamente alla presentazione della domanda di sostegno.

La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà essere presentata al GAL almeno 30 giorni prima della prevista data di conclusione del PI tramite l'invio di posta elettronica certificata.

Le determinazioni assunte in ordine alle proroghe saranno comunicate per iscritto al richiedente, di norma, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di proroga.

4. Anticipi

A seguito della comunicazione della concessione, i beneficiari possono richiedere, entro 8 mesi dalla concessione, un anticipo pari a non oltre il 50% del contributo spettante.

I beneficiari che intendano chiedere una proroga del termine dei lavori dovranno obbligatoriamente presentare la richiesta di anticipo.

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 15/2021 il pagamento dell'anticipo è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di idonea garanzia fidejussoria emessa a favore di AGREA da parte di Istituti bancari o assicurativi autorizzati dalla Banca d'Italia o dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) od anche da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. CONFIDI) che risultino iscritti all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari Vigilati della Banca d'Italia ex art. 106 L. n. 348/82 (Testo Unico Bancario).

La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell'importo richiesto e dovrà avere durata pari a 1 anno dalla data di emissione, rinnovabile automaticamente di 6 mesi in 6 mesi fino alla durata massima di 5 anni dalla data di emissione, fermo restando che AGREA disporrà lo svincolo anticipato non appena ne ricorreranno le condizioni.

In ogni caso la garanzia deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA nella versione reperibile nella specifica sezione dedicata alla modulistica sul sito web di AGREA (<http://agrea.regione.emiliaromagna.it>).

È ammessa la presentazione di garanzie firmate digitalmente dall'istituto emittente. Si precisa al riguardo che per la valida costituzione del rapporto di garanzia è richiesta la sottoscrizione del soggetto garante mentre è possibile prescindere da quella del beneficiario/contraente. Eventuali fidejussioni redatte in formato cartaceo potranno essere accettate se accompagnate da apposita dichiarazione del garante, allegata alla fideiussione stessa ed alla relativa domanda di anticipo, che attesti l'impossibilità di rilasciare il documento in formato digitale; in tal caso sarà necessario allegare alla domanda SIAG la copia per immagine (scansione del cartaceo) della garanzia, mentre l'originale sarà conservato dal CAA nel fascicolo di domanda, e reso disponibile a richiesta di AGREA o altri organi/enti titolati al controllo, ovvero trasmesso ad AGREA nel caso di beneficiari che compilino la domanda autonomamente. La struttura competente per l'istruttoria della domanda richiederà conferma di validità della fideiussione alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente paragrafo, si rimanda alla "Procedura per la gestione delle garanzie fideiussorie" approvata da AGREA.

5. Presentazione della domanda di pagamento

Entro la data ultima fissata nella comunicazione di concessione del contributo, il beneficiario dovrà presentare tramite il SIAG al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca (SACP) – ambiti Parma e Piacenza, specifica domanda di pagamento secondo le modalità già indicate per la presentazione della domanda di sostegno.

In caso di mancato rispetto di tale termine in relazione alla protocollazione della domanda di saldo, si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo par. 8 "Riduzioni, revoche e sanzioni".

Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento: non saranno ammessi a pagamento progetti per i quali non siano mantenute le condizioni di ammissibilità e i criteri di priorità che garantiscono la collocazione in posizione utile in graduatoria.

Si precisa che il PI risulterà ammissibile esclusivamente qualora sia realizzato coerentemente alla versione oggetto di concessione o di sua variante approvata, fatte salve le modifiche che non comportano la presentazione di varianti come stabilito al par. 3.1 "Varianti".

5.1 Documentazione di spesa

Per tutti gli interventi, contestualmente alla domanda di pagamento il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione del PI:

- fatture (o, laddove lo preveda l'Avviso pubblico, documentazione equivalente avente la stessa valenza fiscale) accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerenti con la prevista tempistica di presentazione della domanda di pagamento;
- documentazione prevista dal par. 1.12 al fine di comprovare il momento di avvio dell'investimento per le diverse tipologie di spese;
- nei casi indicati nel par. 6 in cui non è previsto il sopralluogo, la documentazione necessaria all'effettuazione dei controlli in banse al "metodo equivalente" così come specificato nell'Avviso pubblico.

Con riferimento alle attestazioni di pagamento si applicano le disposizioni del successivo par. 5.2.

Documentazione relativa agli interventi edili:

- estremi di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti (non ricomprese dal certificato di conformità edilizia), individuate nella domanda nell'ambito della dichiarazione del progettista;
- verbale di regolare esecuzione delle opere, in coerenza con la tempistica di realizzazione del PI;
- computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva. Nel caso di opere edili/ miglioramenti fondiari non ispezionabili dovrà inoltre essere prodotta adeguata documentazione fotografica degli stati di avanzamento dei lavori;
- ogni eventuale ulteriore documento necessario a comprovare la completa realizzazione del PI.

Autodichiarazione sul cumulo: laddove l'Avviso pubblico consenta il cumulo del contributo con altri contributi pubblici o agevolazioni (par. 1.6), il beneficiario attesta, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000, artt. 46 e 47, attraverso specifica dichiarazione allegata in domanda di pagamento, che sulle voci di costo rendicontate non sono stati richiesti o ottenuti altri contributi pubblici o agevolazioni non cumulabili o per importi eccedenti il limite di cumulabilità, di non avere in corso richieste al medesimo titolo, oppure di aver usufruito di altri contributi pubblici o agevolazioni con indicazione dei relativi importi.

Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Unico di Progetto (CUP). Esclusivamente per titoli di spesa emessi antecedentemente alla comunicazione del CUP da parte del GAL potrà essere utilizzata la seguente scrittura equipollente: "CoPSR 2023-2027 Azione specifica SRD14A – Az. a Attività commerciali e turistiche"; in SIAG dovrà essere caricato obbligatoriamente l'originale XML della fattura, può inoltre essere allegato il file pdf contenente il foglio di stile.

In assenza del CUP o della predetta dicitura (su fatture antecedenti alla data di comunicazione del CUP), la spesa non sarà considerata ammissibile, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del DL n. 13/2023, già convertito in legge n. 41/2023, fatta salva la regolarizzazione delle fatture secondo le modalità ammesse dall'Agenzia delle entrate-riscossione che garantiscano il collegamento nel sistema di interscambio (SDI) tra la fattura originariamente emessa e la rettifica.

5.2 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Le spese per la realizzazione degli interventi potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti a un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): in tal caso il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
- b) Carta di credito e/o bancomat: in tal caso il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
- c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Vaglia postale: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso): tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
- f) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in tal caso il beneficiario deve fornire copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Non è mai consentito il pagamento in contanti e tramite assegno.

6. Procedimento di liquidazione del contributo.

Qualora in relazione all'esito istruttorio la spesa finale rendicontata e ritenuta ammissibile dalla Regione risulti inferiore alla soglia minima di spesa ammissibile, la domanda di pagamento verrà dichiarata inammissibile e si procederà al recupero delle eventuali somme liquidate.

Di norma, entro i successivi 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento, l'ufficio regionale competente Settore Agricoltura, Caccia e Pesca (SACP) – ambiti Parma e Piacenza verifica la sussistenza dei requisiti e procede all'adozione dell'atto di liquidazione.

AGREA effettua i controlli amministrativi e in loco previsti sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento mediante delega di funzioni.

Durante la realizzazione dei progetti possono essere effettuati controlli in itinere.

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post pagamento sono effettuati secondo la normativa nazionale in materia di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, nonché di ogni altra normativa comunitaria in materia e delle disposizioni di AGREA.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento saranno effettuati secondo quanto successivamente disposto, e con le modalità stabilite nel Manuale delle procedure di controllo delle domande di pagamento approvato da AGREA.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, i controlli comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica dei seguenti elementi:

- la conformità dell'operazione rendicontata con l'operazione per la quale era stata accolta la domanda di sostegno;
- i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- il rispetto degli impegni assunti e il rispetto degli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e/o nazionale e/o dal PSP, compresi quelli in materia di aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori;
- la verifica della regolarità e della conformità della garanzia prestata nel caso delle domande di pagamento anticipo.

I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno un sopralluogo presso il beneficiario per verificare la realizzazione degli investimenti e la loro conformità con quanto ammesso, in applicazione del DM 4 agosto 2023 (prot. 0410727).

Ai sensi del comma 5, art. 3 del citato DM 4 agosto 2023 (prot. 0410727), il sopralluogo non deve essere effettuato nei seguenti casi:

- a. l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco;
- b. operazioni consistenti in soli investimenti immateriali per loro natura a rischio limitato di violazione delle condizioni di ammissibilità;
- c. nel caso di operazioni consistenti in un investimento non superiore a 25.000,00 euro (spesa ammessa) o di operazioni consistenti in investimenti relativi a macchine o attrezzature mobili e fisse, di norma, il controllo è effettuato tramite esame di prove documentali pertinenti (c.d. "metodi equivalenti"). Tali prove, che devono essere fornite dal beneficiario, possono includere fotografie geolocalizzate, l'utilizzo di nuove tecnologie o altre prove affidabili in relazione al tipo di investimento, devono offrire un sufficiente livello di garanzia e consentire di trarre conclusioni soddisfacenti per l'esito del controllo.

Nel caso in cui la documentazione fornita dal beneficiario non risulti esaustiva ai fini della verifica dell'effettiva realizzazione dell'intervento, si procederà con il sopralluogo.

Per le modalità di effettuazione del controllo in base a “metodi equivalenti” si rinvia all'Allegato B “Informazioni generali sul controllo, modalità di esecuzione e di trasmissione delle riprese fotografiche e video” delle disposizioni comuni approvate con la DGR n. 2354 del 23/12/2024 .

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Informativo AGREA (SIAG).

La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda

I controlli amministrativi comprendono procedure tese ad evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento compatibili, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

Nel caso in cui in fase di controllo sia rilevato un superamento del limite relativo alla percentuale di aiuto collegata al cumulo con altre agevolazioni, in base a quanto dichiarato dal beneficiario nel relativo modulo, si provvederà alle necessarie decurtazioni.

Preliminarmente alla liquidazione del contributo, sarà verificata la posizione di regolarità contributiva del beneficiario.

In presenza di DURC irregolare per mancato versamento delle somme dovute agli enti competenti, AGREA procederà, ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 152/2021, alla compensazione di eventuali debiti con l'INPS come risultanti dal Registro Nazionale Debitori.

Laddove applicabile, sarà inoltre necessario effettuare i controlli previsti dal D.lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

A tal fine, dovranno risultare debitamente inserite nel Fascicolo Anagrafico aziendale le previste dichiarazioni sostitutive della CCIAA e dei conviventi, regolarmente acquisite al protocollo regionale.

Per le sole situazioni non gestibili dal sistema informatico, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente ai competenti uffici sulla base della modulistica fornita dai medesimi uffici.

L'ufficio competente, dopo aver esperito le verifiche finali, relative alle opere finanziate, sui beneficiari, procederà con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

6.1 Erogazione del contributo

Il contributo è erogato a seguito della presentazione e istruttoria della domanda di pagamento a saldo, fatta salva la richiesta del beneficiario di anticipo, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore alla spesa ammessa nel provvedimento di concessione, il contributo erogato non può essere comunque superiore al contributo originariamente concesso. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore, il contributo erogato sarà rideterminato di conseguenza.

7. Cause di forza maggiore

Nei casi di forza maggiore, il beneficiario che non completa l'operazione non è soggetto ad alcuna riduzione o sanzione ai sensi dell'art. 59, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 2116/2021, secondo cui, le disposizioni stabilite dagli Stati membri assicurano che non siano applicate sanzioni se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'articolo 3. In tal caso, il beneficiario conserva il diritto all'aiuto.

Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, documentate ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2116/2021, nei seguenti casi:

- calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- epizootia, diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data della presentazione della domanda;
- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Ai sensi del par. 2 dell'art. 3 Reg. (UE) n. 2116/2021, qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al par. 1 lett. a) colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

8. Riduzioni, revoche e sanzioni

8.1 Riduzioni

Di seguito si riportano le riduzioni da applicare in caso di violazione dei seguenti impegni e obblighi trasversali:

- violazione degli obblighi di comunicazione di cui al par. 9;
- tardiva presentazione della domanda di pagamento a saldo di cui al par. 8.2;
- parziale realizzazione dell'intervento (variante in diminuzione non autorizzata) di cui al par. 3.1;
- violazione dell'obbligo di fornire i dati richiesti dall'amministrazione regionale per il monitoraggio e la valutazione del CoPSR di cui al par. 1.2.

1. Riduzioni in caso di violazione degli impegni relativi agli obblighi di comunicazione previsti nel par. 9:

Impegno I. Mancata esposizione delle targhe o dei cartelloni definitivi

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Medio (3)	Sempre medio 3	Sempre medio 3	Sempre basso 1

Impegno II. Mancanza della descrizione dell'operazione finanziata dal CoPSR sul sito web e/o sui materiali

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Medio (3)	Sempre medio 3	Parzialmente non conforme (1)	Sempre basso 1
		Totalmente non conforme (3)	

Gruppo di impegni relativo alla non conformità dei materiali e della localizzazione:

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Asportazione, deterioramento, o spostamento in sito non appropriato con riferimento all'ubicazione Basso (1)	Parzialmente non conformi (1)	Sempre basso 1
		Totalmente non conformi (3)	
Medio (3)	Non conformità della descrizione, delle dimensioni e dei materiali e mancato rispetto delle indicazioni grafiche nei materiali informativi e promozionali Medio (3)	Parzialmente non conformi (1)	
		Totalmente non conformi (3)	

In tutte le fattispecie descritte, il beneficiario dovrà comunque provvedere ad adempiere agli obblighi previsti dalle presenti disposizioni entro 60 giorni dalla contestazione, pena l'applicazione di una ulteriore riduzione del sostegno pari alla stessa percentuale dell'infrazione commessa.

Nel caso in cui la percentuale di riduzione da applicare risulti inferiore o pari al 3% la violazione si considera di "lieve entità", pertanto se il beneficiario entro 30 giorni provvede ad adempiere agli obblighi, non si applicherà alcuna riduzione. In tutte le altre fattispecie descritte, il beneficiario dovrà comunque provvedere a adempiere agli obblighi previsti dal presente avviso entro 60 giorni dalla contestazione, pena l'applicazione di una ulteriore riduzione del sostegno pari alla stessa percentuale dell'infrazione commessa.

2. Riduzioni in caso di presentazione tardiva della domanda di pagamento:

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	da 1 a 10 gg Basso (1)	Sempre come gravità	Sempre come gravità
Medio (3)	da 11 a 20 gg Medio (3)	Sempre come gravità	Sempre come gravità
Alto (5)	da 21 a 25 gg Alto (5)	Sempre come gravità	Sempre come gravità

3. Riduzioni in caso di parziale realizzazione dell'intervento (variante "in diminuzione" non autorizzata):

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	dal 10% al 20 % Basso (1)	Sempre come gravità	Sempre come gravità
Medio (3)	dal 21% al 30 % Medio (3)	Sempre come gravità	Sempre come gravità
Alto (5)	dal 31% al 50 % Alto (5)	Sempre come gravità	Sempre come gravità

Resta inteso che la mancata realizzazione superiore al 50%, compromette la funzionalità complessiva dell'investimento così come previsto dal progetto originario, pertanto, si procede con la revoca del totale del contributo concesso.

4. Riduzioni in caso di violazione dell'impegno relativo all'obbligo di fornire i dati richiesti dall'amministrazione regionale per il monitoraggio e la valutazione del CoPSR di cui al par. 1.2:

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Sempre Basso (1)	Sempre Basso (1)	Sempre Basso (1)
Medio (3)			
Alto (5)			

La presente violazione si considera di "lieve entità", pertanto, nel caso in cui il beneficiario provveda a dare riscontro entro 30 giorni alla richiesta dei dati, non si applicherà alcuna riduzione.

Qualora il beneficiario nella domanda di pagamento richieda un importo che risulta maggiore del 25% (venticinque/100) rispetto a quello che sarà considerato ammissibile dall'Organismo pagatore (AGREA), sarà assoggettato ad una sanzione in termini di riduzione del contributo pari alla differenza tra i due importi. Tale riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese risultate non ammissibili in esito ai controlli in loco.

Non saranno applicate sanzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare in modo soddisfacente che l'inclusione dell'importo inammissibile non è a lui imputabile o se l'Organismo pagatore (AGREA) accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile di detta inclusione dell'importo non ammissibile.

Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti tra quanto richiesto dal beneficiario in sede di domanda di pagamento e quanto effettivamente considerato ammissibile dall'Organismo pagatore (AGREA), sarà applicata con priorità la riduzione di cui allo scostamento e poi la percentuale di riduzione relativa all'inadempienza.

Per quanto attiene il calcolo della percentuale di riduzione da applicare in caso di violazione degli impegni e obblighi si rinvia al par. 8.1 delle disposizioni comuni approvate con la DGR n. 2354 del 23.12.2024.

8.2 Revoche e sanzioni

Resta fermo che in caso di violazione accertata in via definitiva dei criteri di ammissibilità, stabiliti dal presente avviso, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

Le revoche delle concessioni, inoltre, intervengono nei seguenti casi:

- al momento di presentazione della domanda di pagamento gli interventi non risultano realizzati nel rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica;
- il beneficiario non presenti la domanda di pagamento entro i termini previsti, fatta salva l'applicazione delle riduzioni stabilite al par. 8.1 per il ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i 25 giorni di calendario. Oltre tale termine si procede alla revoca del contributo;
- in caso di mancata realizzazione dell'intervento superiore al 50%, per realizzazioni parziali inferiori a tale tetto si applicano le riduzioni stabilite al par. 8.1 (variante in diminuzione non autorizzata);
- in caso di violazione degli impegni ex post di cui al par. 8.3, fatta salva l'applicazione delle riduzioni ivi disciplinate;
- qualora si accerti che il beneficiario ha presentato documentazione non veritiera o non abbia fornito all'Autorità di Controllo, per negligenza, le necessarie informazioni; in tal caso il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo;
- negli altri casi previsti dalle leggi, dalle presenti disposizioni, dagli Avvisi pubblici e dagli atti di concessione.

La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa (art.9, comma 3 L.R. n. 15/2021).

8.3 Revoche del contributo liquidato per mancato rispetto degli impegni ex post

Principio di stabilità degli interventi e vincoli di destinazione e d'uso: gli interventi che hanno ad oggetto investimenti devono rispettare il principio di stabilità delle operazioni e i vincoli di destinazione e d'uso come declinati al par.1 dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e all'art. 10 della L.R. n. 15/2021.

Il beneficiario è tenuto all'osservanza del principio di stabilità e dei vincoli di destinazione e d'uso sia esso titolato alla realizzazione dell'investimento in qualità di proprietario sia in qualità di possessore ad altro titolo dell'area o del bene oggetto dell'intervento.

In caso di dismissione o mutamento di destinazione e di uso dei beni delle opere finanziate prima della scadenza del vincolo, su preventiva richiesta del beneficiario, per la determinazione della riduzione da applicare i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo. Il parametro della durata, invece, è calcolato in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

Riduzioni da applicare in caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento.

Gravità	Entità	Durata del mancato rispetto del vincolo	Percentuale riduzione
Sempre Alto (5)	Sempre Alto (5)	fino ad 1 anno	20%
		da 1 a 2 anni	40%
		da 2 a 3 anni	60%
		da 3 a 4 anni	80%
		maggiore di 4 anni	100%

In caso di mancata richiesta preventiva da parte del beneficiario dell'autorizzazione alla dismissione, si procede con la revoca del contributo.

Le riduzioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 10 della L.R. 15/2021 per le quali resta ferma la disciplina nel medesimo comma. Resta altresì fermo quanto stabilito dal comma 4, pertanto: la cessione di beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento, ancorché soggetti a vincolo di destinazione, nell'ambito di operazioni societarie di fusione, incorporazione, scissione, cessione di rami d'azienda o per decesso del titolare dell'impresa individuale, può essere autorizzata dalla Regione a favore di imprese che si impegnino ad osservare gli obblighi in capo al beneficiario nel rispetto del vincolo di destinazione e uso per tutto il periodo residuo, sempre che tale operazione non comporti un indebito vantaggio che verrà calcolato tenendo a riferimento il valore di cessione del bene da cui verrà scomputato l'aiuto erogato. In assenza di autorizzazione preventiva si procederà alla revoca dei contributi. Ogni altra forma di cessione o conferimento collegata alla cessazione dell'impresa comporta la revoca dei contributi concessi.

Con riferimento a tali violazioni l'importo complessivo su cui applicare la riduzione o l'esclusione corrisponde al montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione.

9. Obblighi di comunicazione

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129, agli articoli 5 e 6, dispone le norme relative alla responsabilità dei beneficiari in materia di informazione e pubblicità.

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando, in conformità alle specifiche previste dall'Allegato II del citato Regolamento n. 2022/129, riportato nell'Allegato A delle presenti disposizioni:

- l'emblema dell'Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR, rispettando le disposizioni presenti nell'Allegato II del citato Regolamento n. 2022/129 e applicando le linee guida operative sugli obblighi di informazione di seguito riportati.

I beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali danno visibilità al sostegno erogato dal CoPSR, nel modo seguente:

- a. fornendo sul sito web del beneficiario, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b. apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato II;

- c. per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione, per le quali la spesa pubblica totale supera 500.000 euro, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato II non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;
- d. per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera c) per le quali il sostegno pubblico totale supera 50.000 euro collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione e che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato II;
- e. per le operazioni per le quali il sostegno pubblico totale supera 10.000 euro, esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione.

Di seguito si riportano i Loghi da utilizzare:



I loghi sono disponibili e scaricabili nel portale "ER Agricoltura e pesca", al link: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-rurale-23-27/loghi>.

Il logo del GAL è scaricabile al link: https://galdelducato.it/wp-content/uploads/2025/01/GAL_DEL_DUCATO_LOGO_DEF.png

Si precisa che ai fini dell'applicazione delle riduzioni stabilite per la violazione degli obblighi di comunicazione rileva unicamente la corretta apposizione dei loghi obbligatori scaricabili dal portale regionale-

Caratteristiche delle targhe informative e dei cartelloni

Ubicazione: le targhe e i cartelloni devono essere posti in posizioni ben visibili, all'ingresso dell'azienda o presso la sede dell'impresa capofila o nei pressi dell'impianto di maggior significato economico, realizzato con il finanziamento del CoPSR.

Targhe e cartelloni saranno affissi o appesi alle pareti di una struttura o, se posti in aperta campagna o lungo strade, collocati su supporti compatibili con l'ambiente (legno o paletti metallici tipo "segnale stradale") di altezza non inferiore a mm 2750.

L'apposizione delle targhe e cartelli deve comunque avvenire nel rispetto delle norme comunali sulle affissioni e del codice della strada.

Materiali: i cartelloni a carattere provvisorio saranno realizzati in cartoncino ed eventualmente protetti, se posti all'esterno, da un rivestimento plastico che ne garantisca l'integrità.

Le targhe e i cartelloni a carattere definitivo devono essere costruiti con materiali tali da assicurarne la durata nel tempo (quali: forex, alluminio, ecc.).

Formato e contenuti grafici: le targhe, i cartelloni e i siti web devono recare gli elementi grafici precedentemente indicati e la descrizione del progetto/intervento; tali informazioni devono occupare almeno il 25% dell'intero spazio a disposizione.

Nelle targhe e nei cartelloni, oltre alle indicazioni grafiche previste, nello spazio dedicato al "Tipo di intervento" deve essere presente una descrizione dell'intervento con il codice identificativo e la relativa denominazione (DU_SRD14A_Azione a) Attività commerciali e turistiche).

La grafica dei prodotti informativi deve rispettare gli esempi di seguito riportati e contenere:

- il testo "cofinanziato dall'Unione europea" in carattere "Calibri";
- il testo "Tipo di intervento" e in carattere "Calibri";
- il colore del pantone è azzurro chiaro 2975C.

Le targhe informative "standard" dovranno avere una dimensione minima di cm 70 x 50, dovranno avere una dimensione dei caratteri tale da favorirne la visibilità e leggibilità del testo e mantenere le caratteristiche grafiche sopra indicate.

I cartelloni (temporanei e definitivi) dovranno avere dimensioni minime di cm 100 x 70, dovranno avere una dimensione dei caratteri tale da favorirne la visibilità e leggibilità del testo e mantenere le caratteristiche grafiche sopra indicate.

Nei cartelloni, nello spazio dedicato al "Tipo di intervento", oltre alle altre indicazioni devono anche essere riportati*:

- il principale obiettivo del tipo di operazione;
- il sostegno finanziario dell'Unione europea;
- i loghi.

Esempio grafico per targhe e cartelloni:



* Inserire accanto ai loghi sopra riportati anche il logo del GAL che ha finanziato il progetto.

10. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nel presente Avviso, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore o che sarà emanata in attuazione del PSP 2023-2027.

Allegato A - “Uso e caratteristiche tecniche dell’emblema dell’Unione («emblema»)” Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021

1. L’emblema figura in maniera prominente in tutti i materiali di comunicazione, come prodotti stampati o digitali, siti web e loro versione mobile, relativi all’attuazione di un’operazione e destinati al pubblico o ai partecipanti.
2. La frase «Finanziato dall’Unione europea» o «Cofinanziato dall’Unione europea» è sempre scritta per esteso e posta accanto all’emblema.
3. Per il testo che accompagna l’emblema va utilizzato il seguente carattere: Calibri. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali.
4. Il posizionamento del testo rispetto all’emblema non deve interferire in alcun modo con l’emblema.
5. La dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione dell’emblema.
6. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.
7. L’emblema non può essere modificato o fuso con altri elementi grafici o testi. Se oltre all’emblema figurano altri loghi, l’emblema deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri loghi. Non è ammesso l’uso di altre identità visive o altri loghi per evidenziare il sostegno dell’Unione, a parte l’emblema.
8. Qualora nello stesso sito siano attuate varie operazioni, con il sostegno dello stesso o di diversi strumenti di finanziamento, o se sono previsti ulteriori finanziamenti per la stessa operazione in data successiva, si espone almeno una targa o un cartellone.
9. Istruzioni grafiche per l’emblema e la definizione dei colori standard:

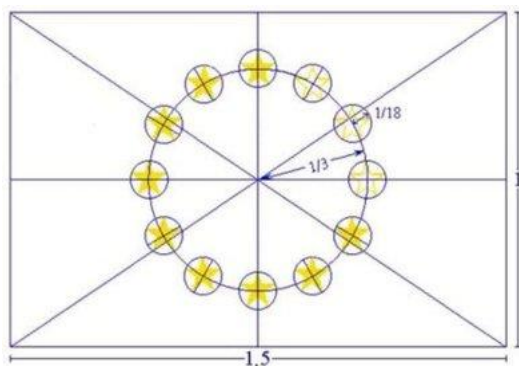
A) DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l’unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile in quanto 12 è simbolo di perfezione e unità.

B) DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

C) DESCRIZIONE GEOMETRICA



L’emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella del ghindante. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari

lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte iscritte nella circonferenza di un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio. Il loro numero è invariabile.

D) COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell'emblema sono: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo; PANTONE YELLOW per le stelle.

E) RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard saranno ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia.

Il PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di «Process Yellow».

Il PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % di «Process Cyan» e l'80 % di «Process Magenta».

INTERNET

Nella gamma web il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

RIPRODUZIONE IN MONOCROMIA

Se si utilizza il nero, delimitare con un filetto nero l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.



Se si utilizza il blu («Reflex Blue»), usarlo al 100 % e ricavare le stelle in negativo (bianche).



RIPRODUZIONE SU SFONDI COLORATI

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.



I principi relativi all'utilizzo dell'emblema da parte di terzi sono definiti nell'accordo amministrativo con il Consiglio d'Europa relativo all'utilizzo dell'emblema europeo da parte di terzi ⁽¹⁾.

ALLEGATO B Adempimento imposta di bollo

Avviso pubblico “DU_SRD14A – Az. a) Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali – Attività commerciali e turistiche

GAL del DUCATO Soc. Cons. a r.l.

Il sottoscritto _____

CUAA/Codice Fiscale _____, allega alla domanda di cui **all’azione “Du_SRD14A – Az.a)”**
la seguente marca da bollo, annullata in data _____

Marca da bollo

La presente marca da bollo non è già stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento e sarà resa disponibile in fase di verifica finale del progetto.

(firma)

Allegato C: FORMAT RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA DEL PROGETTO

Relazione tecnico-economica illustrativa del progetto di investimento firmata dal legale rappresentante che contenga almeno le seguenti informazioni:

1. tipologia di intervento:

.....
.....
.....

2. anagrafica del richiedente, compreso ULA, fatturato dell'ultimo anno disponibile ed eventuale informazioni per la determinazione di "impresa unica":

.....
.....
.....

3. localizzazione dell'investimento:

.....
.....
.....

4. tempi di realizzazione del piano di investimento:

.....
.....
.....

5. obiettivi del piano/motivazione dei miglioramenti proposti:

.....
.....
.....

6. descrizione del progetto:

.....
.....
.....

7. descrizione per categorie di spesa (piano di investimento):

.....
.....
.....

Luogo e data

Firma del Legale Rappresentante

Allegato D – Modulo di delega al GAL per l'accesso all'Anagrafe delle aziende agricole

Mandato al GAL per la consultazione del fascicolo anagrafico di competenza della Regione Emilia-Romagna

Il sottoscritto (legale rappresentante) munito del potere di rappresentanza C.F. dell'impresa iscritta all'Anagrafe regionale delle aziende agricole (Reg. RER n.17/2003) con CUAA,

CONFERISCE

autorizzazione al GAL DEL DUCATO C.F. 02765170341 per la consultazione del fascicolo anagrafico, in base all'art. 17 regolamento regionale n. 2/2007, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1789/2017 (convenzione tra i Gruppi di Azione Locale – GAL e la Regione Emilia-Romagna).

Dichiara altresì che il presente documento è conservato in originale presso la sede in cui opera il mandatario e che le copie dei documenti, consegnati dall'interessato per l'espletamento dell'incarico, sono corrispondenti agli originali.

Il consenso è stato reso:

per la consultazione del fascicolo anagrafico, in base all'art. 17 regolamento regionale n. 2/2007, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale **n. 1789/2017** (convenzione tra i Gruppi di Azione Locale – GAL e la Regione Emilia-Romagna).

PRIVACY

Presa visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ex GDPR 679/2016, **ho autorizzato il trattamento dei dati personali da parte del mandatario**, esteso alla comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, per l'effettuazione di operazioni di trattamento mediante il collegamento con il Sistema informativo agricolo regionale (SIAG) per l'espletamento del/degli adempimenti amministrativi riferiti all'incarico conferito.

Luogo

Data

Firma autografa del mandante

NOTE SUPPLEMENTARI:

(1) Il testo del mandato contiene le disposizioni minime vincolanti da trasmettere all'Amministrazione Regionale. Il modello è acquisito con scansione con allegata copia fronte/retro di un valido documento d'identità del sottoscrittore (pdf o p7m).

ATTO DI INFORMAZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
– GESTIONE PRATICA –

GAL DEL DUCATO SOC. CONS. A R.L., (P. IVA: 02765170341) (infra "GAL"), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Parma, via Verdi, 2, in qualità di Titolare del trattamento ex artt. 4 n. 7) e 24 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), informa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che le informazioni, descritte all'art. 1, saranno trattate per l'esecuzione della finalità di trattamento descritta all'art. 2.

1. Categorie dei dati oggetto di trattamento.

1.1. GAL tratta in via generale, al fine di perseguire la finalità di trattamento descritta all'art. 2, i dati personali ex art. 4 n. 1) del GDPR e/o i dati non personali ex art. 3 n. 1) del Regolamento UE n. 1807/2018 racchiusi all'interno della documentazione oggetto di una richiesta di gestione amministrativa (es. gestione pratica concessione tributi).

D'ora in avanti, i dati personali e/o i dati non personali sono anche definiti, in via congiunta, soltanto come "informazioni".

2. Finalità di trattamento e relativa base giuridica.

2.1. Le informazioni sono trattate, da parte del GAL, per l'esecuzione della seguente finalità di trattamento:

- a.** Gestione della pratica oggetto di richiesta, ivi inclusa l'eventuale accesso a fascicoli anagrafici o similari.

A tal riguardo, GAL precisa che la base giuridica della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a) si rinviene nella seguente disposizione normativa: art. 6 paragrafo 1) lettera b) del GDPR. Nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 2) lettera e) del GDPR, GAL precisa che l'eventuale mancata comunicazione (anche parziale) delle informazioni può eventualmente determinare l'impossibilità, da parte del GAL, di eseguire, in modo corretto e compiuto, la finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a).

3. Periodo di conservazione.

3.1. In ossequio all'art. 13 paragrafo 2) lettera a) del GDPR, GAL comunica il seguente criterio temporale di conservazione, al termine del quale le informazioni potranno essere eventualmente oggetto di cancellazione, distruzione ovvero anonimizzazione: **(i)** per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a): n. 10 anni, decorrenti dalla conclusione della pratica di specie.

4. Destinatari.

4.1. Nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 1) lettera e) del GDPR, GAL precisa che le informazioni possono essere oggetto di comunicazione, ove opportuno e necessario, ad uno o più destinatari ex art. 4 n. 9) del GDPR, così individuati, in via generale, per categoria: **(i)** per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a): soggetti cd. autorizzati al trattamento al trattamento dal GAL; impresa/professionista che presta un servizio connesso, anche indirettamente, con l'esecuzione della finalità di trattamento in questione; ente pubblico o similare connesso alla gestione della relativa pratica.

5. Trasferimento.

5.1. Le informazioni sono/possono essere conservate all'interno di archivi automatizzati, parzialmente automatizzati e/o non automatizzati appartenenti o comunque riconducibili, anche in via indiretta, al GAL, e ubicati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE).

6. Diritti del soggetto interessato.

6.1. In relazione soltanto ai dati personali, GAL informa della facoltà di esercitare i seguenti diritti eventualmente soggetti alle limitazioni previste dagli artt. 2 undecies e 2 duodecies del Codice Privacy, oltre che eventualmente a quelle prescritte, per natura, nei singoli articoli del GDPR sotto illustrati: diritto di accesso ex art. 15 del GDPR: diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali, oltre che le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR (es. finalità di trattamento, periodo di conservazione); diritto di rettifica ex art. 16 del GDPR: diritto di correggere, aggiornare o integrare i dati personali; diritto alla cancellazione ex art. 17 del GDPR: diritto di ottenere la cancellazione o distruzione o anonimizzazione dei dati personali, laddove tuttavia ricorrano i presupposti elencati nel medesimo articolo; diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 del GDPR: diritto con connotazione marcatamente cautelare, teso ad ottenere la limitazione del trattamento laddove sussistano le ipotesi disciplinate dallo stesso art. 18; diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 del GDPR: diritto di ottenere i dati personali, forniti al GAL, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un sistema automatico (e, ove richiesto, di trasmetterli, in modo diretto, ad un altro Titolare del trattamento), laddove sussistano le specifiche condizioni indicate dal medesimo articolo (es. base giuridica del consenso e/o esecuzione di un contratto; dati personali forniti dall'interessato); diritto di opposizione ex art. 21 del GDPR: diritto di ottenere la cessazione, in via permanente, di un determinato trattamento di dati personali; diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (ossia, Garante Privacy italiano) ex art. 77 del GDPR: diritto di proporre reclamo laddove si ritiene che il trattamento oggetto d'analisi violi la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione dei dati personali.

6.2. In aggiunta ai diritti descritti al precedente art. 6.1., GAL precisa che sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare, da un lato, il (sotto) diritto previsto dall'art. 19 del GDPR ("Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare

del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda"), da considerarsi connesso e collegato all'esercizio di uno o più diritti regolamentati agli artt. 16, 17 e 18 del GDPR; dall'altro lato, GAL precisa che sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare il diritto previsto dall'art. 22 paragrafo 1) del GDPR ("L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona"), fatte salve le eccezioni previste dal successivo paragrafo 2).

6.3. In ossequio all'art. 12 paragrafo 1) del GDPR, GAL si impegna a fornire le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 34 del GDPR in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro: tali informazioni saranno fornite per iscritto o con altri mezzi eventualmente elettronici ovvero, su richiesta del soggetto interessato, saranno fornite oralmente purché sia comprovata, con altri mezzi, l'identità di quest'ultimo.

6.4. In ossequio all'art. 12 paragrafo 3) del GDPR, GAL informa che si impegna a fornire le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo ad una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa (quest'ultimo termine può essere prorogato di n. 2 mesi se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste: in tal caso, GAL si impegna ad informare di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta).

6.5. I sopra descritti diritti (fatta eccezione per il diritto ex art. 77 del GDPR) possono essere esercitati mediante i dati di contatto illustrati al successivo art. 7.

7. Dati di contatto.

7.1. GAL può essere contattato al seguente recapito: info@galdelducato.it

7.2. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) ex art. 37 del GDPR, nominato da GAL, può essere contattato al seguente recapito: gabriele.borghi@baldiandpartners.it

Parma, lì 23.2.2026 (data di ultimo aggiornamento).

GAL DEL DUCATO SOC. CONS. A R.L.

(in persona del suo legale rappresentante pro tempore)